

entrata in vigore della presente legge da almeno due anni godono di retribuzioni erogate dai comuni, continueranno ad essere retribuiti dai comuni nel cui territorio è compreso l'ufficio del giudice di pace e a prestare servizio nella medesima posizione

**6. 05.** Maticena.

**(A.C. 411 - sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**Art. 7.**

1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non

superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

**(A.C. 411 - sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 8.**

1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modi-

ficazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI  
LEGGE

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1 L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — (*Sospensione condizionale della pena*) — Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria ».

**8. 03.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena della reclusione o dell'arresto rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria ».

**8. 04.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente: « In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita ».

**8. 01.** Pecorella.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili ai delitti per i quali sia prevista la sola pena della multa ».

**8. 02.** Pecorella.

**(A.C. 411 — sezione 9)**

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE  
DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE  
DEGLI AFFARI PENALI AL TRIBUNALE IN COM-  
POSIZIONE COLLEGIALE O IN COMPOSIZIONE  
MONOCRATICA

ART. 9.

1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 33-bis. - (*Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale*). — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 419, 420, terzo comma, 426, 428, 429, secondo comma, 430, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578, primo comma, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 25, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti e armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-*ter*, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

ART. 33-*ter*. - (*Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica*). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-*bis* o da altre disposizioni di legge ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, premettere la seguente lettera:*  
« 0a) delitti previsti dagli articoli 57 e 57-*bis* del codice penale in materia di reati commessi col mezzo della stampa »

##### 9. 5. Pecorella

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5) e 6) con le seguenti: e 5).*

##### 9. 6. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 419 fino alla fine della lettera con le seguenti: 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-*bis*, 564, da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-*bis*, 609-*quater* e 644 del codice penale.*

##### 9. 7. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 419 sino a: 600-*sexies* con le seguenti: 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numeri 1 e 2, 513-*bis*, 564, 578, primo comma.*

##### 9. 3. Pecorella

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché dagli articoli 501, 501-*bis*, 519, 520, 566, 567, 580, 586, 589, limitatamente ai casi di colpa professionale, del codice penale.*

##### 9. 2. Pecorella

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1135, 1136, 1137, 1138 con la seguente: 1136.*

##### 9. 8. La Commissione

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: e 228 con le seguenti: , 228 e 234.*

#### 9. 10. La Commissione

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

*q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.*

#### 9. 9. La Commissione

*Al comma 1, capoverso ART. 33-ter, sopprimere il comma 1.*

#### 9. 1. Pecorella

*Al comma 1, capoverso ART. 33-ter , comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4.*

#### 9. 2-bis. Pecorella

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

### CAPO II

#### MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

ART. 9-bis. — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che abbia dichiarato inammissibile l'incidente probatorio o abbia provveduto alla sua assunzione, nonché al giudice che, nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento che autorizza la persona sottoposta agli arresti domiciliari a trasferire il domicilio o ad allontanarsene per ragioni di lavoro, di salute o per altri motivi;

e) il provvedimento di revoca della custodia cautelare di cui all'articolo 286-bis;

f) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296;

g) il provvedimento che dispone l'estinzione di misure disposte per esigenze probatorie a norma dell'articolo 301;

h) il provvedimento che dispone l'estinzione di misure cautelari a norma degli articoli 302 e 303, sempre che non abbia disposto l'applicazione di altre misure a norma dell'articolo 307 o non abbia rigettato la richiesta di tali misure da parte del pubblico ministero;

i) il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare;

j) il provvedimento relativo alla proroga del termine di cui agli articoli 397 e 406;

k) il provvedimento che autorizza l'accompagnamento coattivo dell'indagato a norma degli articoli 376 e 399;

l) il provvedimento di fissazione dell'udienza di convalida a norma dell'articolo 390, comma 2;

m) il provvedimento che decide sulla richiesta di convalida dell'arresto a norma dell'articolo 391, comma 4, cui non segua l'applicazione di una misura cautelare ai sensi del successivo comma 5;

*n)* il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, a norma dell'articolo 410, comma 3;

*o)* i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 266 ».

**9. 01.** Saraceni.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, dopo le parole: « né tenere l'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 70, 175, 338 e 406 del codice di procedura penale ».

**9. 02.** Pecorella.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

## CAPO II

### MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

#### ART. 9-bis.

ART. 9-bis. — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che, nel medesimo procedimento, abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

*a)* le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

*b)* i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

*c)* i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

*d)* il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

*e)* il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296;

**9. 03.** La Commissione.

#### (A.C. 411 - sezione 10)

### ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### CAPO II

#### CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

#### ART. 10.

1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 54-quater — (*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*) 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti

del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-*ter*.

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10 — 1. Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale per i reati di competenza del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le funzioni ».

2. Dopo l'articolo 54-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 54-*quater*. (*Richiesta di trasmissione degli atti ad un diverso pubblico ministero*). — 1. Nel corso delle indagini preliminari la persona sottoposta alle stesse,

se ritiene che il reato appartenga alla competenza di altro giudice, chiede al giudice per le indagini preliminari che trasmetta gli atti al giudice competente.

2. La richiesta, che può essere presentata una sola volta, salvo che sia fondata su elementi nuovi, deve essere depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, dandone notizia al pubblico ministero.

3. Il giudice, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti al pubblico ministero che esercita le sue funzioni presso il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente.

4. Contro il provvedimento può essere proposto ricorso per cassazione

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 1, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Il giudice, nel caso in cui trasmetta gli atti ad altro pubblico ministero, indica quali altri atti sono utilizzabili ».

##### 10. 1. Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 54-*quater*, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 2, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia stata dichiarata l'incompetenza del pubblico ministero ».

##### 10. 2. Pecorella.

#### (A.C. 411 — sezione 11)

#### ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

DIFENSORE

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte,

in fine, le parole: « dal difensore o da altra persona abilitata ».

2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile ».

3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo ».

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**(A.C. 411 - sezione 12)**

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI

ART. 12.

1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: « *Divieto di pubblicazione di atti e di immagini* ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova

sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta ».

**(A.C. 411 - sezione 13)**

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

ART. 13.

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare ».

**(A.C. 411 - sezione 14)****ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO VI****INDAGINI PRELIMINARI****ART. 14.**

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 415. - (*Reato commesso da persone ignote*) - 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto ».

**(A.C. 411 - sezione 15)****ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 15.**

1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di proce-

dura penale, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, ».

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 415-bis. - (*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono uti-

lizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione ».

3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: « dall'invito » alla fine sono sostituite dalle seguenti: « dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3 ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 15.

*Al comma 2, capoverso ART. 415-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 405, aggiungere le seguenti: anche se prorogato,*

**15. 1.** La Commissione.

#### (A.C. 411 - sezione 16)

#### ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO VII

##### UDIENZA PRELIMINARE

##### ART. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 420. — (*Costituzione delle parti*) — 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotopia.

ART. 420-bis. — (*Rinnovazione dell'avviso*) — 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

ART. 420-ter. — (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto

di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

ART. 420-*quater*. — (*Contumacia dell'imputato*) — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-*bis* e 420-*ter*, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-*bis* ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.

5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia del-

l'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.

6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c*) e *d*).

7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

ART. 420-*quinquies*. — (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*) — 1. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

#### (A.C. 411 - sezione 17)

#### ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 19.

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 421-*bis*. — (*Ordinanza per l'integrazione delle indagini*). — 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro

compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 19.

*Sopprimerlo.*

##### 19. 1. Pecorella

*Al comma 1, capoverso ART. 421-bis, primo periodo, sostituire le parole da: se le indagini preliminari sino alla fine del periodo, con le seguenti: terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione e fissa in tal caso il termine per l'assunzione degli elementi di prova e la data della nuova udienza. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210.*

##### 19. 2. Pisapia.

**(A.C. 411 - sezione 18)**

#### ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 20.

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 422. — (*Attività di integrazione probatoria del giudice*) — 1. Quando non

provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 20.

*Al comma 1, capoverso ART. 422, comma 1, sopprimere le parole: ovvero a norma dell'articolo 421-bis.*

##### 20. 2. Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 422, comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su richiesta delle parti.*

##### 20. 1. Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 422, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Se il giudice provvede d'ufficio, le parti possono indicare nuove prove.

**20. 3.** Pecorella.

**(A.C. 411 - sezione 19)**

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 425. — (*Sentenza di non luogo a procedere*) — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537 ».

2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « , di proscioglimento o di non luogo a procedere » sono sostituite dalle seguenti: « o di proscioglimento ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 21.

*Al comma 1, capoverso ART. 425, comma 1, sopprimere le parole:* indicandone la causa nel dispositivo.

**21. 3.** Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

*Al comma 1, capoverso ART. 425, sopprimere i commi 3 e 4.*

**21. 4.** Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

*Al comma 1, capoverso ART. 425, comma 3, sopprimere le parole:* Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis.

**21. 2.** Manzione, Miraglia del Giudice.

*Al comma 1, capoverso ART. 425, comma 3, sostituire le parole da:* anche quando gli elementi acquisiti sino alla fine del comma 3 del capoverso, con le seguenti: quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori.

**21. 5.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso ART. 425, sopprimere il comma 4.*

**21. 1.** Pecorella.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis. — 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare ».

**21. 01.** La Commissione.

**(A.C. 411 - sezione 20)**

ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 430-bis. (*Divieto di assumere informazioni*). — 1. È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle di cui sia stato disposto l'esame nel corso del dibattimento. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa con l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**22. 1.** Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

*Al comma 1, capoverso ART. 430-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere

informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, o nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

**22. 3.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 430-bis, primo periodo, sopprimere le parole: indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle*

**22. 2.** Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

**(A.C. 411 - sezione 21)**

ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 431. — (*Fascicolo per il dibattimento*) 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 23.

*Al comma 1, capoverso ART. 431, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , sempre che ciò sia stato permesso dall'autorità procedente estera.*

**23. 1.** Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

#### (A.C. 411 - sezione 22)

#### ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO VIII

##### PROCEDIMENTI SPECIALI

##### ART. 24.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 438 - (*Presupposti del giudizio abbreviato*). — 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE

## ART. 24.

*Al comma 1, capoverso Art. 438, comma 1, sopprimere le parole: salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.*

**24. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso Art. 438, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: e compatibile sino alla fine del periodo*

**24. 1.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso Art. 438, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.*

**24. 3.** La Commissione.

**(A.C. 411 - sezione 23)**

## ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 25.

1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

**(A.C. 411 - sezione 24)**

## ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 26.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 441. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE

## ART. 26.

*Al comma 1, capoverso ART. 441, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.*

**26. 2.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 441, sopprimere il comma 5.*

**26. 1.** Pecorella.